



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Piazza della Repubblica 1 – 50067 RIGNANO S/A

Cod. Fiscale 80022750485

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Adottato con delibera C.C.	n.	73	del	29.12.1998
- modificato con delibera C.C.	n.	18	del	29.03.2003
- modificato con delibera C.C.	n.	10	del	02.03.2007
- modificato con delibera C.C.	n.	15	del	30.03.2010
- modificato con delibera C.C.	n.	68	del	30.11.2010

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Oggetto e scopo del regolamento
" 2 -	Definizioni
" 3 -	Definizione delle entrate
" 4 -	Aliquote e tariffe
" 5 -	Agevolazioni

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 -	Forme di gestione
" 7 -	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
" 8 -	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
" 9 -	Attività di controllo delle entrate
" 10 -	Rapporti con i cittadini
" 11 -	Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali
" 12 -	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
" 13 -	Contenzioso tributario
" 14 -	Sanzioni tributarie
" 15 -	Autotutela

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art.16 -	Riscossione
" 17 -	Riscossione coattiva
" 18 -	Crediti inesigibili o di difficile riscossione
" 19 -	Compensazione di somme
" 20 -	Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
" 21 -	Sospensioni e dilazioni di pagamento
" 22 -	Rimborsi

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 23 -	Norme finali
-----------------	--------------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme di carattere generale relative alle procedure e alle modalità di gestione per quanto attiene le aliquote e le tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente delle singole entrate, siano esse di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) Per "Accertamento", il complesso delle attività di controllo e di verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dal competente ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione, al contribuente interessato, di apposito avviso o atto amministrativo;
- b) Per "Agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal Regolamento;
- c) Per "Dichiarazione" la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- d) Per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- e) Per "Responsabile" del servizio, dell'Ufficio, rispettivamente il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del servizio o ufficio comunale;
- f) Per "tributo", l'imposta, la tassa o il diritto, o comunque l'entrata avente natura tributaria.

Art. 3

Definizione delle entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrata di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4 Aliquote e tariffe

Le aliquote, le tariffe e i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi e limiti fissati per l'anno in corso.

Art. 5 Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle varie entrate, anche tributarie, deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate e dei tributi comunali possono essere adottate le seguenti forme di gestione, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo V del D. Lgs. 267/2000, del disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 3 del D.L. 203/2005 convertito con legge 248/2005:

- a) gestione associata con altri enti locali;**
- b) gestione affidata a terzi, anche disgiunta, dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti indicati all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/1997;**

La gestione diversa da quella prevista per esplicita disposizione normativa deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e della relativa economicità.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i responsabili dei servizi al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria, l'attività di controllo e di verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

Qualora si debba procedere alla riscossione coattiva, il Funzionario responsabile del servizio al quale risulta affidato il capitolo dell'entrata, mediante il Piano esecutivo di gestione, provvede all'espletamento delle procedure necessarie con una delle modalità indicate al successivo articolo 16 del presente Regolamento, perseguendo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità. Il Servizio finanziario è tenuto ad assicurare l'eventuale assistenza per garantire il corretto iter procedurale.

Qualora il perseguimento delle entrate non tributarie sia affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, lettera B) del D. Lgs. 446/97, il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione ed affidamento.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalle norme di legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, usando criteri di rotazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, della qualità del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate, in caso di gestione diretta dell'Ente, con l'ausilio di soggetti esterni oppure mediante le forme associate previste dagli artt. 30-32 e 27 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 10 **Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

L'Amministrazione Comunale può dare debita comunicazione ai cittadini, attraverso canali informativi adeguati, del riepilogo delle riscossioni relative ai principali tributi ed entrate comunali.

Art. 11 **Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali**

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del Concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione, sarà cura del Comune o del concessionario, comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti, mediante idonee forme di pubblicità.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà essere in forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune inoltrare al contribuente/utente apposito avviso scritto, con l'indicazione degli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, la scadenza di pagamento, il periodo di riferimento secondo le modalità indicate negli appositi regolamenti di riferimento.

Il pagamento dei tributi comunali è effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso all'unità di euro, come indicato dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006.

Non è dovuto il versamento del tributo da parte del cittadino se l'importo è inferiore ad € 2,07. Tale importo si intende riferito alla pro-quota dovuta da ciascun soggetto passivo in autoliquidazione del tributo.

Art. 12 **Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali**

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate è svolta dai Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicate dalle norme che disciplinano i singoli tributi.

E' notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 9, risulta omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità e il termine per il versamento.

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio, il quale provvederà anche a trasmettere idonea documentazione al servizio finanziario.

Le attività di accertamento e rettifica delle dichiarazioni e delle denunce presentate e la verifica dei versamenti effettuati, con recupero degli eventuali maggiori importi dovuti, sono effettuate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. Sulle somme dovute e non versate sono applicati gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura di due punti e mezzo percentuali superiori al tasso legale di interesse (2,5% annuo alla data del 01.01.2007). **Dal 01.01.2010 sulle somme dovute e non versate sono applicati gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura di due punti percentuali superiori al tasso legale di interesse (1% Decreto M.E.F. del 4/12/2009 G.U. 291/09).**L'avviso di accertamento è notificato al contribuente dal messo comunale o a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, ed è pagato dal contribuente entro il termine di 60 gg dalla data di notificazione.

Nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, l'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Il Comune non procede al recupero di quanto dovuto e non versato per importi inferiori a € 12,00 ai sensi dell'art. 25 della 289/2001.

Art. 13 Contenzioso tributario

Ai sensi del D. Lgs. 546/1992 e dell'art. 33 dello Statuto Comunale, spetta al Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso, anche tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello. A tale scopo il Sindaco può delegare a rappresentare l'Ente in giudizio il Dirigente o il Funzionario responsabile del Servizio nell'ambito delle cui competenze rientra la materia, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere o rinunciare agli atti.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Art. 14 Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.

Se la violazione del contribuente è conseguenza di errore sul fatto o dovuta ad errori nella verifica compiuta dall'Amministrazione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto, salvo non vi sia colpa del contribuente.

L'avviso di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo del messo comunale o a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 Autotutela

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III **RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA - RIMBORSI**

Art. 16 Riscossione

Se non diversamente disposto dalla legge, la riscossione delle entrate comunali, anche tributarie, è effettuata con una delle seguenti modalità:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamento tramite bonifico o vaglia intestato alla Tesoreria del Comune di Rignano Sull'Arno;
- c) versamento nei c/c postali intestati al Comune Servizio di Tesoreria appositamente dedicati alla singola imposta/tassa o sul c/c postale ordinario;
- d) versamento agli agenti contabili, se previsto da legge o regolamento comunale;
- e) versamento all'Agente della Riscossione competente per territorio, se consentito dalla legge e dai regolamenti comunali, o ad altro soggetto concessionario individuato dal Comune con procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa in materia;**
- f) ai sensi dell'art. 37, comma 55 del D.L. 223/2006 convertito con legge 248/2006, l'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - può essere liquidata in sede di

dichiarazione ai fini dell'imposte dirette e può essere versata con il modello F24 di cui al capo III del D. Lgs. 241/1997

Art. 17 **Riscossione coattiva**

Qualora l'avviso di accertamento o comunque il sollecito emesso dall'Ufficio competente non risulti pagato nei termini assegnati, il Funzionario Responsabile dell'entrata attiva il procedimento per il recupero coattivo della somma, delle sanzioni e degli interessi se dovuti. La riscossione coattiva è effettuata, con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile del Servizio competente, con una delle seguenti modalità, perseguendo criteri di efficacia, efficienza, economicità, oltrechè trasparenza ed imparzialità :

- decreto ingiuntivo ai sensi del R.D. 14-4-1910 n. 639;
- iscrizione a ruolo affidato al concessionario della riscossione ai sensi del DPR 602/73 come modificato dal D. Lgs. 112/99 e successive modificazioni;
- cessione del credito ai sensi del D. L. 79/97 convertito in legge 140/97 e dell'art. 76 della legge 342/2000.

E' attribuita al funzionario responsabile del servizio o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 639/10.

Ai sensi dell'art. 25 della legge 289/02 e' stabilito in Euro 12,00 il limite, al di sotto del quale, il responsabile dell'entrata può non procedere, per motivi di economicità di gestione, al recupero coattivo delle somme non versate o al rimborso da parte del Comune.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili che devono provvedere al versamento in Tesoreria nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 gli Agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione; inoltre, sono soggetti inoltre alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione."

Art. 18 **Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

Al fine di una efficace lotta all'evasione e per realizzare celermente il recupero delle entrate il cui termine di pagamento risulta già scaduto, previa verifica del Funzionario responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, il Responsabile del servizio interessato redige gli elenchi dei crediti inesigibili, o di difficile riscossione, per i quali può decidere, con motivato atto, di intraprendere una delle seguenti azioni:

1. attivazione di azioni di sollecito di pagamento per il recupero dei crediti scaduti mediante la collaborazione di professionisti o di soggetti esterni all'ente;
2. cessione dei crediti liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 8 del D.L. 79/97 convertito con modificazioni con L. 140/97 e dell'art. 76 della legge 342/2000;
3. per le entrate patrimoniali, il recupero del credito mediante ricorso al giudice ordinario.

Art. 19 **Compensazione di somme**

Se un cittadino vanta nei confronti del Comune un credito, liquido ed esigibile, per il quale non è stata ancora disposta la relativa liquidazione da parte dell'Ufficio competente, può

presentare istanza affinché tale somma sia compensata, in tutto o in parte, con l'importo di un tributo comunale in scadenza.

Nell'istanza devono essere indicati puntualmente gli estremi della documentazione e le somme da porre in compensazione. La compensazione si intende autorizzata se il Comune non risponde con provvedimento, motivato, da inviare entro 30 gg. dall'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora uno stesso nominativo o soggetto figuri tra i debitori dell'Ente, per una entrata rivelatasi inesigibile o di difficile riscossione, e contemporaneamente tra i creditori dell'Ente stesso, il Funzionario responsabile del Servizio finanziario può disporre affinché siano attivate le procedure la compensazione degli importi, fino a concorrenza delle somme, previa comunicazione al soggetto interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 21

Sospensioni e dilazioni di pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospese o differite per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali, individuati nella deliberazione medesima.

Con determina del Funzionario responsabile del servizio ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, e per le quali la legge non fornisca disposizioni specifiche in materia, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza verso il Comune di debiti scaduti e non pagati, di qualsiasi natura;
- b) inesistenza di morosità per precedenti rateazioni o dilazioni;
- c) decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, della misura legale.

Con la determina con la quale viene autorizzata la dilazione o rateazione, viene stabilito se il debito debba essere coperto da garanzia ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 218/97.

In ogni caso è esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Art. 22

Rimborsi

Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal Funzionario Responsabile del Servizio su richiesta del cittadino / contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, corredata della documentazione relativa al pagamento del quale si chiede il rimborso, deve contenere le coordinate bancarie del c/c postale o bancario sul quale effettuare il rimborso ed è sottoscritta dal richiedente.

L'istanza deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione della somma.

Il Comune effettua il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Sulle somme dovute a rimborso sono applicati gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura di due punti e mezzo percentuali superiori al tasso legale di interesse (2,5 per cento alla data del 01.01.2007). **Dal 01.01.2010 sulle somme dovute a rimborso sono applicati gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, nella misura di due punti percentuali superiori al tasso legale di interesse (1% Decreto M.E.F. del 4/12/2009 G.U. 291/09).**

[Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle annualità di imposta non decadute alla data del 31.12.2006.] **soppresso.**

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 23 **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1999. Le modificazioni (riportate in grassetto) apportate al testo con deliberazione Consiliare del marzo 2007 entrano in vigore il 1° gennaio 2007 e si applicano alle annualità di imposta non decadute alla data del 31.12.2006.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.